

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2205

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DE' COCCI, RICCIO, SCHIRATTI, SPATARO, COTELLESA, CERVONE, BERRY, DE MARTINO CARMINE, GASPARI, FRANZO, BARESI, ANGELUCCI NICOLA, NAPOLITANO FRANCESCO, FACCHIN, LOMBARDI RUGGERO, FABRIANI, PRIORE, DELLI CASTELLI FILOMENA, ROCCHETTI, D'ESTE IDA, SORGI, GRAZIOSI, BREGANZE, FERRARA, LUCCHESI

Annunziata il 20 aprile 1956

Provvedimenti diretti ad agevolare i finanziamenti occorrenti all'Istituto nazionale per il finanziamento alla ricostruzione per lo svolgimento della sua attività, a favore della ricostruzione delle abitazioni distrutte a causa di eventi bellici

ONOREVOLI COLLEGHI! — A distanza di undici anni dalla fine della guerra, la ricostruzione dei fabbricati di abitazione, gravemente colpiti per eventi bellici, deve ancora essere completata.

Mentre i 4,7 milioni di vani danneggiati in misura più o meno grave risultano riparati quasi per intero, si valuta (vedasi la relazione della VII Commissione della Camera sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici) che sia ancora da ricostruire all'incirca la metà dei vani distrutti (1,7 milioni), cioè approssimativamente 900.000 vani, con una spesa complessiva calcolabile in 350 miliardi di lire.

Una metà di questa somma andrebbe, secondo le vigenti disposizioni sui danni di guerra, a carico dello Stato, mentre il restante è a carico dei proprietari. I contributi statali sono però erogati in annualità, per cui molti degli interessati, non avendo i capitali necessari per anticipare le spese di costruzione, non possono usufruire dei benefici previsti al riguardo

Il problema del credito è quindi di vitale importanza, particolarmente nei piccoli comuni e nelle frazioni di comune, dove i danneggiati non hanno la possibilità di giovare delle iniziative che altrove agevolano la soluzione dell'annoso problema degli alloggi.

Un'efficace opera ha svolto in questo settore l'Istituto nazionale per il finanziamento della ricostruzione (I. N. F. I. R.), mediante la concessione di mutui a basso tasso d'interesse e lo sconto dei contributi. L'I. N. F. I. R. è in pratica il solo Ente accessibile alla maggioranza dei danneggiati che per ricostruire hanno bisogno di mutui — e ciò avviene specialmente nella zona della linea gotica — in quanto gli altri Istituti di credito o non fanno operazioni a così lungo termine, oppure richiedono tassi assai superiori a quelli praticati dall'Istituto.

L'I. N. F. I. R., sulla base di proposte di legge che alcuni proponenti hanno avuto l'onore di presentare alla Camera (leggi 25 giugno 1949, n. 409, 11 dicembre 1952, n. 2522,

e 9 agosto 1954, n. 656), ha potuto usufruire, per compiere le indicate operazioni, di mutui della Cassa depositi e prestiti.

Attualmente le disponibilità finanziarie dell'Istituto sono però completamente impegnate, per cui si è ravvisata l'opportunità di autorizzare la Cassa depositi e prestiti a differire la riscossione delle rate di ammortamento dei mutui concessi all'Istituto stesso, in modo che questo possa reimpiegare le relative somme per nuovi finanziamenti destinati alla ricostruzione di case distrutte dalla guerra.

Il provvedimento di cui all'unità proposta di legge, mentre non comporterebbe nuove erogazioni da parte della Cassa depositi e prestiti, consentirebbe all'I. N. F. I. R. il proseguimento della sua attività di finanziamento.

Il termine entro il quale l'Istituto è facultato a trattenere le rate di ammortamento dei mutui contratti e da contrarsi con la Cassa, viene fissato al 31 dicembre 1964, in relazione all'opportunità tecnica di consentire all'I. N. F. I. R. il necessario sincronismo fra riscossione delle rate di ammortamento

dei mutui attivi e pagamento delle rate di ammortamento dei mutui passivi, tenendo presente che nell'esercizio 1962-63 termina la validità della legge 9 agosto 1954, n. 656.

Nell'ultimo comma del provvedimento si stabilisce che la garanzia dello Stato, concessa per l'ammortamento dei mutui accordati all'Istituto dalla Cassa depositi e prestiti, va estesa al pagamento degli interessi da corrispondere in conseguenza del differimento previsto dal provvedimento stesso. Nel contempo si chiarisce la disposizione contenuta nel secondo comma dell'articolo 1 della legge 9 agosto 1954, n. 656. La formula di tale disposizione, infatti, troppo generica e quasi di stile, ha dato adito a dubbi sui limiti della conservazione delle agevolazioni, facoltà e prerogative assicurate dall'ordinamento precedente, dopo i mutamenti di struttura e di denominazione introdotti dalle legge 5 gennaio 1953, n. 1, e dalla citata legge n. 656, che hanno accentuato il carattere economico dell'Istituto. E ciò proprio quando, invece, s'è inteso potenziare l'attività dell'Istituto, nell'interesse della ricostruzione e dello Stato.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 1964, l'Istituto nazionale per il finanziamento della ricostruzione è autorizzato a trattenere le rate di ammortamento dei mutui contratti e da contrarsi con la Cassa depositi e prestiti a' sensi della legge 9 agosto 1954, n. 656, e precedenti, per impiegarle per le finalità di cui alla legge stessa e alle condizioni da essa previste.

Resta ferma la garanzia del Ministero del tesoro e continuano ad applicarsi all'Istituto nazionale per il finanziamento della ricostruzione tutte le disposizioni di legge che, secondo l'ordinamento precedente, erano applicabili alla Seconda Giunta del C. A. S. A. S., in quanto ad esse non deroghi espressamente e specificamente la legge 5 gennaio 1953, n. 1.